



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 438/C.D.T. 31 DEL 17 APRILE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Francesco Giarrusso, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 17 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.101/A

ASD DUE TORRI (Me) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Modica Calcio / Due Torri del 04.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Due Torri, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe.

In particolare la società reclamante ha chiesto che venga assegnata gara perduta alla società ASD Modica Calcio in quanto i trasferimenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca dalla ACD Città di Vittoria alla ASD Modica Calcio erano irregolari.

Questa Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul CU n. 309 del 07/02/2012 ha sospeso ogni decisione in ordine alla irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei

sui indicati calciatori avendo già rimesso, per competenza, gli atti alla Commissione Tesseramenti.

La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul CU n.18/D del 12 aprile 2012 ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca a favore della ASD Modica Calcio.

In virtù di quanto sopra esposto, il reclamo in questione è palesemente infondato. La circostanza che la società abbia fatto pervenire solo in data odierna dichiarazione di rinuncia all'appello per sopravvenuta carenza di interesse, è irrilevante ai fini della decisione di cui in dispositivo.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n.114/A

ASD RAGUSA CALCIO (Rg) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Ragusa - Modica dell'11.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012

Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe.

Che in particolare la società reclamante ha chiesto che venga assegnata gara perduta alla società ASD Modica Calcio in quanto i trasferimenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca dalla ACD Città di Vittoria alla ASD Modica Calcio erano irregolari.

Che questa Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul CU n. 295 del 31/01/2012 ha sospeso ogni decisione in ordine alla irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei sui indicati calciatori rimettendo, per competenza gli atti alla competente Commissione Tesseramenti.

Che la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul CU n.18/D del 12 aprile 2012 ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca a favore della società ASD Modica Calcio.

Ritenuto che in virtù di quanto sopra il reclamo in questione è palesemente infondato.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento 190/A

MUSUMECI SANTO CARMELO (calciatore tesserato ASD LEONTINOI) appello personale avverso squalifica fino al 31.03.2017 - Gara Campionato SERIE D CALCIO A5. ASD LEONTINOI – HOLIMPIA del 19/03/2012 – C.U. Delegazione Siracusa n. 32 del 15.03.2012

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il calciatore Musumeci Santo Carmelo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Siracusa di cui in oggetto, chiedendo l'audizione.

Regolarmente convocato il sig. Musumeci Santo Carmelo non si è presentato né ha provveduto a versare la relativa tassa reclamo.

Il mancato adempimento in ordine al versamento della tassa reclamo determina l'improcedibilità del gravame.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile l'appello proposto.

Procedimento 195/A

ASD SPORTING BATTIATI (CT) preannuncio reclamo – gara Promozione gir.C: Sporting Battiati / Real S. Venerina del 17/03/2012 – Comunicato Ufficiale 395 LND del 22/03/2012

La società ASD Sporting Battiati ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), rileva tuttavia che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dichiara inammissibile il preannunciato reclamo e dispone l'addebito, a carico della società ASD Sporting Battiati, della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento n.199/A

ASD ATLETICO TAORMINA (ME) avverso la squalifica per quattro gare al calciatore sig. Siligato Giorgio - Gara Campionato 3° cat. Gir. "C" ASD Nike Giardini – ASD Atletico Taormina del 24/03/2012 - C.U. n.54 ME del 28/03/2012.

Con tempestivo reclamo la società ASD Atletico Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore, nella sua qualità di capitano, si era semplicemente rivolto all'arbitro per chiedere delle spiegazioni in ordine ad una sua decisione, e che mai lo aveva spintonato.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 il referto dell'arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dalla lettura di detto referto si evince che il sig. Siligato Giorgio al 5' del 2' t. si avvicinava all'arbitro e lo spingeva con il corpo. Notificatagli l'espulsione, il predetto calciatore si rivolgeva nei suoi confronti pronunciando frasi ingiuriose.

In ragione di quanto sopra, l'appello non può trovare accoglimento poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore Siligato in ragione anche della sua funzione di capitano dell'Atletico Taormina.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n° 201/A

ASD AITRAS CALCIO (Ag) avverso la squalifica dell'allenatore Milazzo Luigi fino al 31.1.2014, la squalifica dei calciatori Cascino Michele fino al 30.6.2013 e Guarneri Carmelo fino al 30.6.2012 - gara Campionato 3^a Categoria Gir. A Calamonaci – Aitras Calcio del 25.3.2012 - CU N. 41 AG del 28.3.2012

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Aitras Calcio, ha impugnato la decisione in oggetto ritenendo che la conduzione arbitrale non fosse stata operata con parzialità e buon senso, ed in particolare dichiarando che il direttore di gara aveva assunto un atteggiamento di superbia e protagonismo.

La Commissione Disciplinare, esaminato il rapporto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e comma 2.1 CGS fa piena prova sia in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, ed in particolare dal sig. Luigi Milazzo che, seppure squalificato già fino al 27 Marzo 2012, a fine gara ha assunto gli atteggiamenti meglio descritti nel supplemento di gara.

Tale comportamento, in relazione alla qualifica dello stesso, riveste particolare gravità per l'esempio che avrebbe dovuto dare ai propri calciatori.

Anche i comportamenti tenuti dai calciatori Cascino e Guarneri sono descritti in maniera chiara e senza alcun dubbio: in particolare si pone l'attenzione sul fatto che il calciatore Cascino Michele era stato espulso nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo perché aveva messo le mani in faccia al direttore di gara al quale profferiva frasi ingiuriose e tali comportamenti venivano reiterati unitamente dall'altro calciatore Guarneri Carmelo a fine gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, senza entrare nella valutazione delle affermazioni contenute nelle difese della società appellante, anche in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del direttore di gara, e anche nella relazione dei Carabinieri della Stazione di Calamonaci pervenuta a questa Commissione, che non può avere alcuna valenza probatoria in questa sede, ritiene che le sanzioni siano rispondenti ai comportamenti posti in atto dai tesserati sanzionati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 204/A

A.S.D. GIBELLINA (TP), avverso l'accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Lib. Marsala per posizione irregolare del calciatore Biagio Bianco - Gara 3^a categoria Pol. Lib. Marsala / A.S.D. Gibellina del 18/03/2012 - C.U. N° 48 del 05/04/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.

Con tempestivo appello proposto avverso la sopra indicata decisione, la Società A.S.D. Gibellina evidenzia l'inammissibilità del reclamo presentato dinanzi al Giudice Sportivo dalla Pol. Lib. Marsala, mancando il prescritto preannuncio (ex art. 29 comma 8 C.G.S.). Pertanto chiede l'annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Con il reclamo introduttivo del giudizio di primo grado la Pol. Lib. Marsala, omettendo la proposizione del preannuncio, ha evidenziato al competente Giudice Sportivo la mancanza di autorizzazione di cui all'art. 34 n° 3 delle N.O.I.F., in capo al calciatore della A.S.D. Gibellina Bianco Biagio nato il 18/06/1996.

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani, ritenendo non prevista, dalla norma di cui all'art. 46 C.G.S., la necessità del preannuncio di reclamo ed avendo

riscontrato l'effettiva partecipazione alla gara del suddetto calciatore, sprovvisto della necessaria autorizzazione trattandosi di quindicenne, ha disposto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno alla A.S.D. Gibellina.

L'appellante ha insistito in udienza nei motivi di appello, evidenziando ancora una volta la necessità del preannuncio nella fattispecie in esame.

L'appello non può essere accolto.

L'art. 46, che regola al titolo VI del C.G.S. la disciplina sportiva in ambito regionale limita la necessità del preannuncio di reclamo ai soli casi previsti dall'art. 29 commi 2 e 3 del C.G.S. La fattispecie in questione riguarda invece i casi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S.

Va osservato che in passato il predetto art. 46, al comma 1, prevedeva la necessità del preannuncio di reclamo anche per i casi di cui all'art. 29 commi 5 e 7 (cfr. C.G.S. su C.U. N° 19/A del 21/06/2007), ma il testo è stato successivamente modificato nel senso sopra indicato.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 209/A

ASD PIERO MANCUSO (Pa) avverso perdita Gara 3-0, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di €. 500,00 – Gara campionato Promozione Girone C Belpasso – Piero Mancuso del 14.3.2012 - CU N. 407 del 29.3.2012

Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Piero Mancuso, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Giuseppe Mancuso, ha impugnato la decisione in oggetto sostenendo la sussistenza palese e documentata della causa di forza maggiore dovuta all'improvviso ed imprevedibile incendio divampato a bordo del mezzo utilizzato per la trasferta.

Nella difesa odierna rileva altresì che l'incontro veniva effettuato quale recupero infrasettimanale della 25° giornata di Campionato nella giornata di mercoledì, giorno nel quale quasi tutti i componenti della squadra frequentano la scuola media superiore ed altri sono impegnati in attività lavorative dipendenti.

In relazione a quanto sopra la società, poiché ritiene che l'evento accaduto sia improvviso ed esorbitante dalla normalità, e che quindi abbiano organizzato la trasferta con la massima diligenza, chiede la riformulazione della decisione assunta dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue :

é' ben noto per costante giurisprudenza sportiva ripetutamente fatta propria anche da questa Commissione, che l'impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia "assoluto" e soprattutto laddove "nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità".

Ciò determina intanto nel giudicante la necessità di esaminare in concreto e non già per precedenti astratti la sussistenza dell'impedimento determinato da causa di forza maggiore.

Le società, nelle loro trasferte, devono tenere in debito conto i possibili eventi impeditivi e temporalmente ritardanti che possono verificarsi, prevedendo l'orario necessario di percorrenza nelle trasferte da affrontare, anticipando opportunamente la partenza, assicurandosi la possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello non più utilizzabile, ecc... Tutto ciò al fine di dimostrare la propria doverosa attività nel rispetto delle norme federali e degli interessi propri e dei terzi direttamente coinvolti.

Nel caso in esame non si raccoglie la sopra richiamata doverosa attività, in quanto dai motivi addotti al fine di escludere la responsabilità di contro si evince che la trasferta non è

stata adeguatamente pianificata, né sono stati tenuti in debito conto possibili eventi impeditivi, né è stata assicurata la possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi.

In particolare si condivide il provvedimento del Giudice Sportivo, nella parte in cui viene affermato (cfr. documento depositato dalla società appellante) che il controllo è stato effettuato alle ore 13,20 e che dal luogo ove è avvenuto il guasto il raggiungimento della città di Belpasso avrebbe comportato almeno un'altra ora di tempo.

Da tutto quanto sopra consegue che la reclamante non ha comunque adottato quei criteri di estrema prudenza come sopra specificati, al fine di potere fronteggiare l'insorgere di eventi impeditivi e temporalmente ritardanti, per cui alla stessa non può essere nella specie riconosciuta l'invocata causa di forza maggiore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00.

Procedimento n.210/A

ASD SPORTING ACIREALE (CT) avverso squalifica fino al 30.11.2012 calciatore Guzzetta Salvatore per tre gare calciatori Grasso Mario e Salvini Salvatore - Gara Campionato 3° Cat. ASD Sporting Acireale – ASD Club Inter GE del 07/04/2012 – CU n.50 del 12.04.2012 Delegazione Provinciale di Catania

Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Acireale, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione.

Limitatamente alla posizione del calciatore Guzzetta Salvatore questa Commissione rileva che la squalifica come inflitta dal giudice di prime cure altro non è che un errore materiale in cui è incorso quest'ultimo stante che dal rapporto arbitrale risulta in maniera inequivocabile che il calciatore espulso è il n.6 Guzzetta Giovanni ragion per cui la squalifica fino al 30.11.2012 deve intendersi inflitta a Guzzetta Giovanni anziché a Guzzetta Salvatore.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.

Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale commesso dal giudice di prime cure dovendosi intendere squalificato fino al 30.11.2012 il calciatore Guzzetta Giovanni dell'ASD Sporting Acireale anziché il calciatore Guzzetta Salvatore.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n. 211/A

U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 - Gara 2^ categoria Firenze Calcio / Per Scicli del 07/04/2012 - C.U. N° 428 del 11/04/2012 del Giudice Sportivo Territoriale.

Con tempestivo appello proposto avverso la sopra indicata decisione, la Società U.S.D. Firenze Calcio, in persona del Presidente pro tempore, evidenzia qui molto in sintesi di non ritenersi responsabile di quanto accaduto, considerato che l'impianto sportivo non

trovavasi sotto il proprio esclusivo controllo a causa della concomitante disputa di altra gara. L'appellante ha fatto altresì pervenire ulteriori chiarimenti in relazione al contenuto degli atti ufficiali di gara.

Sentito in udienza, il rappresentante della società appellante ha insistito nell'appello illustrandone diffusamente le motivazioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

La Società appellante esclude ogni collegamento con l'autore dell'aggressione al direttore di gara, pur essendo stato identificato in un parente di uno dei propri calciatori, sostenendo che *“il grado di parentela appreso non implica necessariamente la conoscenza dello stesso da parte della società”*. Sostiene altresì che se l'ingresso agli spogliatoi fosse stato ad esclusivo controllo della società, nessuno sconosciuto, parente o non, avrebbe potuto introdursi in locali riservati, per compiere l'aggressione.

Tali considerazioni, magari plausibili, non escludono tuttavia la responsabilità della società appellante per quanto posto in essere dal proprio sostenitore.

Risulta infatti dagli atti ufficiali, oltre che dalla denuncia successivamente presentata ai Carabinieri, che l'aggressore, facendo riferimento alla gara ancora da disputarsi, minacciava il direttore di gara insultandolo e dicendogli tra l'altro *“occhio a quello che fai oggi, vedi di arbitrare bene... dobbiamo vincere”*, poi aggredendolo a causa della ferma posizione assunta dall'arbitro, che alla presenza di un dirigente della Firenze Calcio lo invitava ad allontanarsi dallo spogliatoio.

Appare perciò evidente che a norma dell'art. 4 comma 4 C.G.S., indipendentemente dalla concomitanza di calendario, la società appellante rimane corresponsabile e non esonerata dell'ordine e della sicurezza, PRIMA, durante e dopo lo svolgimento della gara. Ed appare altresì evidente, a norma dell'art. 17 comma 1, che i fatti accaduti, nei termini descritti dal direttore di gara con efficacia sancita dall'art. 35 n° 2, hanno impedito la regolare effettuazione dell'incontro, conseguendone la punizione sportiva della perdita della gara e le altre sanzioni irrogate.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

DEFERIMENTI

Procedimento 172/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. RIVA GIOACCHINO Dirigente società AS Boys Cinisi M. Taibi
2. SOCIETÀ AS BOYS CINISI M. TAIBI

Considerato che la Procura Federale con nota 346/pf10-11/GS/reg del 4 gennaio 2012, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere, il primo delle violazioni di cui al combinato disposto di cui all'art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 38, comma 1°, 61, comma 1° delle N.O.I.F., la seconda delle violazioni di cui all'art. 4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 aprile 2011, con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: *“ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro*

addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Riva Gioacchino la inibizione per mesi tre da scontarsi nella prossima stagione sportiva; alla società AS Boys Cinisi M. Taibi l'ammenda di €.600,00.

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto sono responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, commessi nelle gare del 26/09/2010 e del 09/10/2010, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. Infatti, appare indiscutibilmente provata l'irregolare posizione dell'allenatore Sig. Mannone Vincenzo, iscritto nei ruoli tecnici ma non tesserato con la Società indicata come di appartenenza.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Riva Gioacchino la inibizione per mesi uno da scontarsi nella prossima stagione sportiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.;

alla società AS Boys Cinisi M. Taibi l'ammenda di €.150,00, ai sensi dell'4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8) del C.G.S.

Procedimento 173/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. VAGANTE DOMENICO Dirigente società SSD Villabate
2. SOCIETÀ SSD VILLABATE

Considerato che la Procura Federale con nota 347/pf10-11/GS/reg del 5 gennaio 2012, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere, il primo delle violazioni di cui al combinato disposto di cui all'art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 38, comma 1°, 61, comma 1° delle N.O.I.F., la seconda delle violazioni di cui all'art. 4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 aprile 2011, con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta sono presenti il Dirigente accompagnatore Sig. Vagante Domenico e l'allenatore Sig. Di Fatta Filippo che chiedono l'applicazione dei minime delle pene.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Vagante Domenico la inibizione per mesi due, da scontarsi nella prossima stagione; alla società SSD Villabate l'ammenda di €.150,00.

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto sono responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, commessi nelle gare del 25/09/2010 e del 03/10/2010, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. Infatti, appare indiscutibilmente provata l'irregolare posizione dell'allenatore Sig. Di Fatta Filippo, iscritto nei ruoli tecnici ma non tesserato con la Società indicata come di appartenenza.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Vagante Domenico la inibizione per mesi uno da scontarsi nella prossima stagione sportiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.;
 alla società SSD Villabate l'ammenda di € 50,00, ai sensi dell'4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.
 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
 Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 22 comma1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8) del C.G.S.

Procedimento 174/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. ARESTA FABRIZIO Vice Presidente società ASD Kamarinese
2. SOCIETÀ ASD KAMARINESE

Considerato che la Procura Federale con nota 348/pf10-11/ del 9 gennaio 2012, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere, il primo delle violazioni di cui al combinato disposto di cui all'art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 38, comma 1°, 61, comma 1° delle N.O.I.F., la seconda delle violazioni di cui all'art. 4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 aprile 2011, con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Aresta Fabrizio la inibizione per mesi tre da scontarsi nella prossima stagione sportiva, alla società ASD Kamarinese l'ammenda di €.600,00.

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto sono responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, commessi nelle gare del 26/09/2010 e del 09/10/2010, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. Infatti, appare indiscutibilmente provata l'irregolare posizione dell'allenatore Sig. Santoro Michele, iscritto nei ruoli tecnici ma non tesserato con la Società indicata come di appartenenza.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Aresta Fabrizio la inibizione per mesi uno da scontarsi nella prossima stagione sportiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.;
 alla società ASD Kamarinese l'ammenda di € 150,00, ai sensi dell'4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente.
 La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
 Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 22 comma1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8) del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Sandro Geraci, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 03 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento 133/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. GIOACCHINO FERRANTE, Presidente della ASD Jatina;
2. SALVATORE DI LORENZO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina;
3. GIANLUCA VICARI, dirigente accompagnatore della ASD Jatina;
4. LUNA ANTONINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina;
5. GIROLAMO MANCINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina;
6. MAURIZIO BASILE, dirigente accompagnatore della ASD Jatina;
7. LA SOCIETÀ ASD JATINA

Il presente procedimento trae origine dai deferimenti disposti in data 8 febbraio 2012, prot. N. 5171/1149 pf 10-11/SP/blp, nei confronti delle sopra indicate persone fisiche e giuridiche, alla luce degli artt. 1 comma 1, 1 comma 3, 1 comma 5, 10 commi 2 e 6 ultima parte, 4, commi 1 e 2, C.G.S, anche in relazione al R.L.N.D. e alle N.O.I.F. per rispondere:

- il primo della violazione degli art. 1, co.1, e 10, commi 2 e 6 ultima parte, del CGS, in relazione all'art. 34 del RLND per avere impiegato tutti i giovani calciatori inseriti nelle squadre delle categorie Allievi, Giovanissimi ed Esordienti di Calcio a 5, per l'intero campionato 2010-2011 in assenza di vincolo di tesseramento con la ASD Jatina e per non rispettato i requisiti richiesti per l'attività di base di calcio a cinque, omettendo molti oneri imposti dalla normativa sportiva;

- I signori Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio e Di Lorenzo Salvatore, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, e art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all'art. 61 delle NOIF, per avere attestato ciascuno di essi nelle distinte di gara, in occasione di diversi incontri calcistici tenutesi nella stagione 2010/2011, la regolarità di tutti i giovani calciatori iscritti, nonostante che gli stessi fossero privi di regolare tesseramento; quest'ultimo deferito anche della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, davanti gli organi di Giustizia sportiva FIGC;

- la soc. ASD Jatina, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 1 e 4, CGS., per le violazioni ascritte al Ferrante, proprio presidente, all'epoca dei fatti, nonché ai dirigenti sopramenzionati, e comunque, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, CGS.

All'udienza del 3 aprile 2012, dinanzi a questa commissione disciplinare compariva la procura in persona dell'avv. Giulia Saitta, che chiedeva: per il Ferrante Gioacchino, anni 3 di inibizione; per i signori Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio e Di Lorenzo Salvatore, anni 2 di inibizione; per la società, € 3.000,00 (tremila) di ammenda.

Non compariva nessuno dei soggetti incolpati, benché tutti regolarmente convocati.

Compiuti gli atti preliminari di rito, il Collegio ritiene che le ipotesi accusatorie rivolte nei confronti degli odierni incolpati possono essere accolte.

Dalla verifica del concreto atteggiarsi delle condotte dei deferiti, quale si desume dalle risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria – capillare e rigorosa - della Procura Federale, emerge che gli stessi hanno effettivamente commesso i fatti loro contestati.

Negli atti della Procura FIGC si legge anche che il presidente Ferrante, nell'audizione del 4 maggio 2011 davanti al Sostituto Procuratore Federale (avv. M. Stefanini), «*ha ammesso la gravità dei fatti, anche perché consapevole di essere l'unico responsabile della società, e quindi l'unico a poter avere spiacevoli conseguenze non solo sportive*»; peraltro, sempre il Ferrante dichiarava come tutta l'attività giovanile fosse stata da lui delegata a due suoi collaboratori: Di Lorenzo Salvatore e Girolamo Mancino. Quest'ultimo, invero, non risultava censito presso la F.I.G.C., mentre il Di Lorenzo, pur regolarmente convocato, non si presentava alle audizioni davanti il Sostituto Federale.

Eppure il Di Lorenzo, con la sua deposizione, avrebbe potuto dare un apporto determinante per chiarire i fatti storici contestati alla Società Jatina e ai dirigenti deferiti, ma quest'ultimo non si è presentato a nessuna delle convocazioni a cui era stato chiamato sia dal Sostituto Procuratore sia da questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge agli odierni incolpati le seguenti sanzioni: la inibizione di anni 2 (due) al sig. Gioacchino Ferrante, Presidente della ASD Jatina, per violazione degli artt. 1, co.1, e 10, commi 2 e 6 ultima parte, del CGS, in relazione all'art. 34 del RLND;

la inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) al sig. Di Lorenzo Salvatore, dirigente della ASD Jatina, per violazione degli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all'art. 61 delle NOIF;

la inibizione di anni 2 (due) ai sig.ri Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio, per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all'art. 61 delle NOIF;

l'ammenda di € 400,00 a carico della società ASD Jatina, a titolo di responsabilità oggettiva.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Francesco Giarrusso, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 10 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

PROCEDIMENTO N. 135/B

Deferimento a carico di:

1. SIG. FELICE MUNAFÒ Presidente della società A.S.D. Trappitello (ora Igea Virtus Barcellona)
2. LA SOCIETÀ A.S.D. TRAPPITELLO (ora Igea Virtus Barcellona)

Con nota del 2.12.2011 prot. 1324 pfl 10–11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l'inadempimento dell'obbligo per la società che partecipava ai Campionati Allievi e Juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, e avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30; rilevato, altresì, che alla predetta udienza la Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ha evidenziato la mancata notifica all'interessato presso la sede della A.S.D. Igea Virtus di Barcellona con sede in Barcellona Pozzo di Gotto sita in Via A. Musco n. 77, disponendone la nuova comparizione per il giorno 10.4.2012.

Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro scarico;

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: " Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato" chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente sig.Felice Munafò e l'ammenda di €. 600,00 a carico della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo .

In particolare, si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge: l'inibizione di 1 mese a carico del sig. Felice Munafò, Presidente della società A.S.D. Trappitello e l'ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Trappitello (oggi Igea Virtus Barcellona).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/04/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**